

Vademecum per l'uso:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2019

COIBENTAZIONE STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI

SONO AGEVOLABILI GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI), DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L'ESTERNO, VERSO VANI NON RISCALDATI E CONTRO TERRA CHE RISPETTINO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U (W/m^2K) RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf);

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;

il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 € per unità immobiliare⁽²⁾.

REQUISITI DELL'INTERVENTO:

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica.

SPESE AMMISSIBILI:

- fornitura e posa in opera di materiale coibente;
- fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- opere provvisoriale e accessorie;

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2019"

⁽²⁾ Se l'intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (<https://detrazionifiscali.enea.it/>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽³⁾, compilata e firmata da un tecnico abilitato.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽⁴⁾, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

e inoltre:

- copia della relazione tecnica, di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni;
- originale della documentazione inviata all'ENEA debitamente firmata;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti;

di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/coibentazione_strutture.pdf

⁽³⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.6E e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁴⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005).